

Newsletter 17/2022

Registro dei titolari effettivi

Con il presente documento si riassumono le principali disposizioni di imminente effettiva entrata in vigore in materia di comunicazione dei titolari effettivi a fini antiriciclaggio, previste dall'art. 21 comma 5 del DLGS 231/2007, reso operativo dal decreto interministeriale n.55 del 11 marzo 2022.

Di seguito si riportano gli elementi essenziali ed anche le possibili **rilevanti criticità** ancora irrisolte, in vista dell'emanando decreto MISE che ne determinerà l'entrata in vigore effettiva.

Indice

1. Sintesi normativa
2. Come identificare i titolari effettivi
3. Informativa sulla procedura di iscrizione al registro Titolari effettivi
4. Criticità irrisolte

1. Sintesi della normativa

La Titoralità effettiva delle imprese, entità, trust ecc. va comunicata attraverso l'invio di una pratica telematica al Registro delle Imprese firmata digitalmente.

Dalla data di pubblicazione del Provvedimento del MISE in Gazzetta Ufficiale, che attesterà l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, le imprese avranno 60 gg di tempo per inviare la relativa comunicazione.

Sono obbligati all'adempimento gli amministratori di società di capitali, i fondatori, i rappresentanti e gli amministratori delle persone giuridiche private e i fiduciari dei trust ed istituti affini e non è prevista la possibilità di delegare l'adempimento a un professionista, per cui i soggetti obbligati dovranno munirsi, ove già non la possiedono, di firma digitale.

Le imprese, le persone giuridiche private, i trust e gli istituti affini costituiti successivamente alla data di pubblicazione in G.U del suddetto provvedimento del MISE, dovranno provvedere alla comunicazione del titolare effettivo entro 30 gg dall'iscrizione nei rispettivi registri.

La mancata comunicazione entro i termini sopra previste implica la violazione di un obbligo di legge con l'applicazione delle relative sanzioni di cui all'art. 2630 c.c. (da 103 a 1.032 euro).

I dati dichiarati sulla titolarità effettiva verranno conservati in due differenti sezioni del Registro Imprese:

- la sezione autonoma, con i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica e di persone giuridiche private;
- la sezione speciale, con i dati dei Trust e degli istituti giuridici affini.

2. Come identificare titolari effettivi

Al fine di identificare l'effettivo titolare delle società si rimanda al art.20 del DLGS 231/2007, che prevede che il titolare effettivo coincida con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

Secondo il DLGS n. 90 del 25 maggio 2017, emanato in attuazione della Direttiva UE 2015/849 e parte della normativa antiriciclaggio, il Titolare Effettivo è la persona fisica che realizza un'operazione o un'attività oppure, nel caso di entità giuridica, chi come persona fisica, in ultima istanza, la possiede o controlla o ne è beneficiaria.

Titolare Effettivo è la persona fisica (o le persone fisiche) che detiene:

- la proprietà diretta, con la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale; ovvero
- la proprietà indiretta, se la stessa titolarità è detenuta tramite società controllate, società fiduciarie o interposta persona.

In assenza di queste condizioni, il Titolare Effettivo è individuato considerando nell'ordine questi requisiti:

- chi detiene il controllo di un numero maggioritario o comunque dominante di voti nell'assemblea ordinaria dei soci
- chi, in base all'esistenza di particolari vincoli contrattuali, ha la possibilità di esercitare un'influenza dominante.

Se anche con questi criteri non è possibile determinare chi sia il Titolare Effettivo, questi sarà la persona fisica (o le persone fisiche) con poteri di amministrazione o direzione dell'entità.

3. Informativa sulle procedure di iscrizione al registro titolari effettivi

La comunicazione sul titolare effettivo è resa in forma di autodichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, e presentata in modalità telematica attraverso il modello di comunicazione unica di cui al decreto del MISE 19 novembre 2009 (c.d. “Comunica”).

I dati e le informazioni dei titolari effettivi devono essere comunicati al registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente:

- da parte degli amministratori, per quanto riguarda le imprese dotate di personalità giuridica;
- da parte dei soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione, per quanto riguarda le persone giuridiche private;
- dal fiduciario del trust o di istituti giuridici affini, per quanto riguarda il trust e gli istituti giuridici affini.

Nel registro dovranno essere indicati i dati anagrafici dei soggetti che risultano essere titolari effettivi.

Per le persone giuridiche dovrà essere indicata:

- l’entità della partecipazione al capitale sociale determinata ai sensi dell’art. 20 del DLGS 231/2007;
- le modalità di esercizio del controllo, ovvero i poteri di rappresentanza legale, di amministrazione e di direzione.

Inoltre, per le persone giuridiche private, dovrà essere indicata:

- la denominazione dell’ente;
- la sede legale e amministrativa;
- l’indirizzo di posta elettronica certificata;

ancora, per i trust e gli istituti affini, dovrà essere indicata:

- la denominazione
- la data, il luogo e gli estremi dell’atto costitutivo.

Per compilare la pratica del Titolare Effettivo bisogna avere i seguenti strumenti:

- Account Telemaco, che consente le consultazioni consultazione delle informazioni ufficiali delle imprese italiane sia l'invio e il monitoraggio delle pratiche Registro Imprese. (www.registroimprese.it).
- La Firma Digitale, lo strumento informatico, collegato alla tua identità digitale, indispensabile per firmare la pratica con pieno valore legale.
- Un software di compilazione ed invio delle pratiche: DIRE è il servizio web delle Camere di Commercio Italiane per compilare ed inviare Depositi e Istanze al Registro delle Imprese; con l'Account Telemaco si può accedere a DIRE anche per compilare ed inviare la pratica del Titolare Effettivo. (dire.registroimprese.it)
- Una PEC, in quanto durante la compilazione della pratica sarà richiesto di indicare l'indirizzo PEC sul quale si desidera ricevere tutte le comunicazioni ufficiali ad essa collegate.

4. Criticità irrisolte

Allo stato delle informazioni che circolano tra gli operatori del settore (in primis, le fiduciarie), sui presumibili contenuti di dettaglio del previsto decreto MISE, sembrerebbero emergere significative criticità e incertezze su diverse tematiche.

La prima di questa è riconducibile ai soggetti effettivamente abilitati a consultare, in piena visibilità, i dati. Pare di comprendere che questa platea non si limiti agli enti pubblici o alle varie Autorità, ma si estenda genericamente a chiunque abbia un interesse.

Tale circostanza, ove confermata, senza dubbio aprirebbe il tema di possibili usi strumentali e per niente connessi all'antiriciclaggio, di informazioni riservate.

E questo rischio non pare mitigabile col diritto di opporsi con il cc.dd. "controinteresse" del soggetto consultato, poiché al momento non è ancora chiaro, nel concreto, quale portata debba avere tale diritto, per impedire a terzi un uso improprio delle informazioni raccolte.

La seconda criticità riguarda la posizione dei trust, in quanto pare di capire che la "disclosure" comprenda ogni soggetto che rientri nel rapporto (disponente – trustee – beneficiari – guardiani). Inoltre occorre verificare se siano soggetti a tale disciplina tutti i trust (anche esteri?) o solo alcune tipologie (di garanzia – di tutela – liquidatori).

Infine, l'elemento critico, per certi versi più dirompente, è rappresentato dalla possibile equiparazione al trust degli istituti ad esso affini.

Infatti, ove questa affinità fossa interpretata dal MISE in modo rigoroso, ci troveremmo a dover comunicare ogni tipo di mandato fiduciario esistente, anche quello nel quale vengano gestite solo somme di denaro e prodotti finanziari.

Con la paradossale conseguenza di “dare in pasto” al pubblico informazioni del tutto equivalenti a quelle bancarie, per le quali invece questo obbligo non esiste.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.

Napoli, 07 novembre 2022

Dott. Mattia Rodriguez

mattiarodriguez@fiorentinoassociati.it

Dott.ssa Francesca Saseverino

francescasanseverino@fiorentinoassociati.it

Dott. Marco Fiorentino

marcofiorentino@fiorentinoassociati.it

DISCLAIMER

Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

Fiorentino Associati sostiene

www.associazionedo.no.it

Napoli
Piazza della Repubblica, 2

Roma
Via di Porta Pinciana, 6

Milano
Via Morigi, 13

Tel.: 081/2470130 – 06/42013898 – 02/50043166

email: info@fiorentinoassociati.it

website: www.fiorentinoassociati.it

ASSOCIAZIONE CAMPANA DO.NO
dolore no
ONLUS



CODICE FISCALE
95033380635

Destinare il tuo 5 x 1000 non costa niente, ti basta inserire il nostro codice fiscale e firmare nello spazio "Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale,..." della tua dichiarazione dei redditi Unico, 730, o CUD.

CON IL TUO
5xMille

SOSTENIAMO PROGETTI DI RICERCA E DI SUPPORTO PSICOLOGICO IN ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA PER DEGENTI OSPEDALIERI IN TERAPIA DEL DOLORE E CURE PALLIATIVE PRESSO L'OSPEDALE PAUSILIPON DI NAPOLI